

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 5 novembre 2021.

Adeguamento del decreto 8 gennaio 2021 recante innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in particolare, l'art. 49, comma 5-ter, lettera g), che modifica l'art. 78, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedendo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individui, con proprio decreto, le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, compresi quelli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale non sono più richieste, nonché stabilisca le modalità e le procedure per i relativi accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 37 del 13 febbraio 2021 che, all'art. 5, comma 2, prevede che gli allegati al decreto stesso sono aggiornati con provvedimento del direttore della Direzione generale per la motorizzazione;

Considerato che, ai sensi del predetto decreto, i veicoli di categoria internazionale M1, N1 possono essere muniti di gancio a sfera, senza che sia effettuata attività di «visita e prova» presso gli uffici della motorizzazione civile;

Considerato che i rimorchi destinati ad essere trainati dai veicoli M1 e N1 sono agganciati mediante un attacco sferico (giunto a sfera) montato sul timone del rimorchio;

Considerato che le «modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova» sono disciplinate nell'allegato A del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021;

Considerato che la rimozione delle modifiche previste nel predetto decreto ripristina le caratteristiche originarie dei veicoli;

Decreta:

Articolo unico

1. L'allegato «A», parte 1 del decreto 8 gennaio 2021, è sostituito con il seguente:

Allegato A Parte 1 (art. 1, comma 2)

Modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova

1. Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione *bifuel* o *monofuel*;

2. Installazione o rimozione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;

3. Installazione per sostituzione di attacco sferico montato sul timone di rimorchi di categoria internazionale O destinati ad essere trainati dai veicoli di categoria internazionale M1 e N1;

4. Installazione o rimozione dei doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida;

5. Installazione o rimozione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili:

5.1. Pomello al volante;

5.2. Centralina comandi servizi;

5.3. Inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria;

5.4. Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.);

5.5. Specchio retrovisore grandangolare interno;

5.6. Specchio retrovisore aggiuntivo esterno.

Roma, 5 novembre 2021

Il direttore generale: D'ANZI

21A06718

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 novembre 2021.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto ed il territorio del Comune di Venezia. (Ordinanza n. 807).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia, la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020 che ne ha disposto la proroga per ulteriori dodici mesi, nonché la delibera del 13 febbraio 2020 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia»;

